



CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL 9 MAR. 2011



**CONFERENZA UNIFICATA
3 marzo 2011**

Punto 7) all'ordine del giorno

Osservazioni e proposte emendative sullo schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 recante disciplina della localizzazione della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici e campagne informative al pubblico, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Si esprime **parere negativo** per il mancato accoglimento delle proposte correttive.

E' stato sottoposto al vaglio della Conferenza Unificata lo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo n. 31/2010 sulla disciplina per la localizzazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, del Parco Tecnologico e del Deposito scorie, approvato dal Consiglio dei Ministri in sede di esame preliminare lo scorso 18 febbraio e trasmesso il 21 febbraio ai membri della Conferenza Unificata ai fini dell'acquisizione del parere. Lo schema di decreto di modifica è stato predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 25, comma 5 della legge 23 luglio 2009, n. 99, che delega il Governo ad adottare disposizioni integrative e correttive di cui al comma 1 del medesimo art. 25 entro un anno dalla loro entrata in vigore (23 marzo 2011). Sul provvedimento il Consiglio dei Ministri ha deliberato la procedura in via di urgenza, in considerazione dell'imminente scadenza della delega.

Il provvedimento interviene anche per rispondere a quanto rilevato dalla sentenza della Corte Costituzionale del 2 febbraio 2011, n. 33, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del Decreto Legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, riguardante la "Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99", nella parte in cui non prevede che la Regione interessata, anteriormente all'intesa con la Conferenza unificata, esprima il proprio parere in ordine al rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari. Inoltre, si da' seguito alla direttiva 2009/71/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari. Oltre agli interventi di modifica richiesti a seguito di tali atti, sono intervenute ulteriori integrazioni della norma. Diverse modifiche sono meramente redazionali, di chiarimento del testo, mentre altri interventi sono sostanziali rispetto all'impostazione del provvedimento: definizione più esaustiva dei requisiti tecnici richiesti per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari e del Parco tecnologico, chiarimento sulle procedure della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e la conseguente ridefinizione dei procedimenti amministrativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari e del Parco tecnologico.

L'ANCI ha evidenziato gli aspetti che si ritiene debbano essere trattati con assoluta priorità nella definizione delle norme di riferimento per la ripresa della produzione di energia da fonte nucleare: ovvero l'urgenza di realizzazione del parco tecnologico, anche in considerazione dei materiali e dei rifiuti radioattivi ora all'estero che dovranno rientrare nel nostro Paese e avere una destinazione definitiva. Occorre poi disporre di tempi certi per la dismissione dei vecchi siti e prevedere lo svolgimento di periodiche verifiche sugli impianti che dovranno essere realizzati.

Considerati i tempi assai ristretti dati, non è stato possibile svolgere l'adeguato lavoro di esame, di confronto e di approfondimento che il provvedimento avrebbe richiesto. **Le principali proposte di modifica, nel seguito descritte, si concentrano sulla richiesta di momenti di verifica in sede di Conferenza Unificata con gli Enti territoriali ai fini dell'acquisizione di un parere prima dell'adozione di atti importanti, quali la revisione della Strategia e dei criteri a seguito della VAS, la richiesta di chiarezza in merito alla decadenza delle somme che saranno erogate a vantaggio dei territori**



che ospiteranno gli impianti - che si richiede di escludere dai vincoli del patto di stabilità -, la richiesta di mantenere la previsione sulle revisioni periodiche degli impianti, oltre all'inserimento di specifiche attività di monitoraggio della salute. Ulteriori raccomandazioni riguardano sull'inserimento di previsioni volte a chiarire che l'individuazione e la realizzazione del Deposito Nazionale deve avere priorità assoluta e tempi certi, prevedendo anche che vi siano destinati anche i rifiuti dei siti dismessi ex legge 368/03 (decreto Scanzano) e indicazioni circa la procedura di Valutazione Ambientale Strategica, che dovrebbe precedere l'adozione dei provvedimenti di approvazione dei piani e delle misure.

Si propongono poi nuovamente alcune modifiche presentate in sede di confronto sul decreto 31/10, che si ritiene possano contribuire ulteriormente a rendere più attuabili e rispondenti alle esigenze dei territori le nuove attività industriali, osservazioni formulate anche grazie all'esperienza dei Comuni che hanno ospitato i vecchi insediamenti nucleari. Rispetto a questi ultimi, negli incontri svolti negli ultimi mesi il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito rassicurazioni in merito alla chiusura del precedente ciclo di produzione, soprattutto sulla messa in sicurezza delle servitù e alla destinazione delle scorie e dei rifiuti provenienti dai vecchi impianti dismessi verso il nuovo Deposito nazionale.

====00====



PROPOSTE EMENDATIVE

EMENDAMENTO

Ovunque ricorrano nel testo le parole “benefici economici” sostituire con le parole “misure compensative”.

MOTIVAZIONI

Non tutte le iniziative connesse alla realizzazione dell'impianto consistono in benefici economici, si pensi alla messa a disposizione di una rete di teleriscaldamento ovvero alla realizzazione – in via diretta da parte del proponente l'impianto – di interventi a beneficio della collettività, così come concordati anche con gli Enti locali interessati.

EMENDAMENTO

Ovunque ricorrano nel testo le parole “decommissioning” sostituire con le parole “disattivazione”.

MOTIVAZIONI

Questa è la terminologia sino ad ora utilizzata dal legislatore, non vi è motivo di modificarla.



Art. 2

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 31 del 2010)

► EMENDAMENTO 1

Al comma 1, lettera d) eliminare le parole “,delle opere di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessarie all'immissione in rete dell'energia prodotta, delle eventuali vie di accesso specifiche e delle opere connesse necessarie e pertinenti al suo esercizio”.

MOTIVAZIONI

Nella definizione di impianti nucleari non possono rientrare anche interventi non strettamente connessi a questi. L'osservazione riguarda in particolare “le opere di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessarie all'immissione in rete dell'energia prodotta, delle eventuali vie di accesso specifiche e delle opere connesse necessarie e pertinenti al suo esercizio”. Lo sviluppo o l'implementazione di elettrodotti finirebbe per essere ricompreso nell'ambito della procedura autorizzativa dell'impianto nucleare, a tutto svantaggio di un confronto con gli Enti locali attraversati dall'infrastruttura, che risulterebbero emarginati dal procedimento.



Art. 8

(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 31 del 2010)

► EMENDAMENTI 3

- *Eliminare il comma 2*

MOTIVAZIONI

Si chiede di mantenere la previsione di una consultazione pubblica ampia e ulteriore a quella che sarà svolta in ambito di VAS, considerata la rilevanza dell'individuazione dei criteri per l'individuazione dei siti sui quali saranno realizzati i nuovi impianti.



Art. 9

(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 31 del 2010)

► EMENDAMENTO 4

Al comma 1 dell'articolo 9 dopo le parole «e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,» inserire le parole «sentita la Conferenza Unificata,».

MOTIVAZIONI

Si ritiene opportuno un momento di consultazione con gli Enti territoriali prima dell'emanazione dei decreti di adeguamento della Strategia sul nucleare e dei parametri per la localizzazione degli impianti a seguito degli esiti della VAS.



Art. 10

(Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 31 del 2010)

► EMENDAMENTO 5

Prima del comma 1 inserire il seguente comma:

“0. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: «1-bis) *Le aree sulle quali insistono le servitù nucleari non saranno considerate in via prioritaria idonee al fine della realizzazione dei nuovi insediamenti.*»”

MOTIVAZIONI

I Comuni sede delle vecchie servitù nucleari ritengono necessaria tale previsione al fine di avere rassicurazioni in merito all'esclusione dei propri territori dalla localizzazione dei nuovi impianti.



Art. 13

(Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 31 del 2010)

EMENDAMENTO 6

Al comma 2 eliminare la lettera i)

MOTIVAZIONI

Sebbene al momento di presentazione dell'istanza l'operatore sia tenuto a dimostrare la propria capacità finanziaria, si ritiene preferibile mantenere la disposizione che stabilisce che nell'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione unica si debba altresì dimostrare la sussistenza degli strumenti di copertura finanziaria e assicurativa contro il rischio di prolungamento dei tempi di costruzione.

► EMENDAMENTO 7

Al comma 10, sostituire la lettera b) con la seguente:

“b) la lettera d) è sostituita dalla seguente «d) la sua decorrenza e durata, non inferiore alla vita operativa di cui al comma 2, lettera e) del presente articolo, nonché la periodicità delle revisioni.»”.

MOTIVAZIONI

E' necessario stabilire nell'autorizzazione prescrizioni in merito alle attività di verifica periodica dei sistemi di protezione, di controllo e di sicurezza dell'impianto al fine di assicurare la massima prevenzione rispetto a possibili eventi incidentali e quindi ai rischi per la popolazione.



Art. 22

(Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo n. 31 del 2010)

► EMENDAMENTO 8

- Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

“3) Dopo il comma 5 dell'articolo 23 del decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 31 è aggiunto il seguente comma: «5.bis nel saldo finanziario in termini di competenza mista rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le somme di cui al comma precedente e le somme di cui all'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 368, e possono essere utilizzate dagli enti locali per spese in conto capitale nella misura minima del 60% e in conto esercizio nella misura massima del 40%. L'esclusione delle spese opera nel limite dell'importo individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, al fine di distribuire in modo equo il contributo degli enti alla manovra e le differenze positive e negative della variazione della regola. Dal presente comma possono derivare effetti negativi in termini di indebitamento netto, per l'anno 2011, non superiori a XXX ¹milioni di euro.»

MOTIVAZIONI

Le misure compensative sono necessarie a qualificare i territori fino alla dismissione completa degli impianti, dato che anche dopo la loro chiusura si avranno delle servitù cui sarà necessario indirizzare risorse per il loro definitivo recupero e per il nuovo utilizzo.

E' opportuno svincolare le somme spettanti agli enti locali dal vincolo del patto di stabilità per renderle disponibili per la realizzazione degli interventi e prevederne anche la destinazione in conto esercizio al fine di poter destinare ad esempio spese per servizi accessori alle opere da realizzare.

Interventi simili sono stati previsti in altri ambiti, ultimo quello per le spese Expo Milano 2015 stabilito con il comma 37 dell'articolo 2 della legge 26 febbraio 2011, n. 10 di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (mille proroghe).

¹ Importo da definire da parte del MEF.



Art. 23

(Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 31 del 2010)

► EMENDAMENTO 9

Dopo il comma 1 inserire i seguenti commi:

“1 bis) Il comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 31 è eliminato”.

MOTIVAZIONI

Una previsione generica dei motivi di decadenza dei benefici (“per qualunque ragione”) è fonte di forte preoccupazione, dato che potrebbero essere assolutamente terze e non imputabili all'ente locale e alla popolazione residente i motivi di stop all'impianto. Inoltre, il nuovo comma 1-bis, che stabilisce la sospensione dei benefici si una sufficiente tutela per gli operatori.



Art. 24

(Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo n. 31 del 2010)

► EMENDAMENTO 10

Prima del comma 1 è inserito il seguente comma:

“0) Al comma 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 31 dopo le parole «e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,» aggiungere le parole “*previo parere della Conferenza Unificata,*”.

MOTIVAZIONI

Per la definizione di queste importanti attività da svolgere presso i nuovi insediamenti si ritiene importante prevedere un momento di confronto con le Regioni e gli enti locali.

OSSERVAZIONI

L'art. 25 , comma 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 31 prevede che la Sogin SpA realizzi il Parco Tecnologico ed in particolare il Deposito Nazionale anche con risorse di diverse tipologie e non chiaramente definite.



Art. 26

(Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo n. 31 del 2010)

► EMENDAMENTO 11

Dopo il comma 6 inserire il seguente comma:

“6 bis. All'articolo 27, comma 6 dopo le parole «e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,» inserire le parole «sentita la Conferenza Unificata,».

MOTIVAZIONI

Appare necessario un confronto con gli Enti territoriali ai fini del rilascio dell'Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico.



Art. 29

(Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo n. 31 del 2010)

► EMENDAMENTO 12

Al comma 1 prima della lettera a) è inserita la seguente lettera:

“0a) al comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 31 sostituire le parole «al territorio circostante il sito» con le parole «al Comune o ai Comuni sui quali ricade il sito».”

MOTIVAZIONI

La definizione di “territorio circostante” è vaga e potrebbe ingenerare fraintendimenti in corso di applicazione della previsione della norma.

OSSERVAZIONI

Le misure compensative relative alla realizzazione del Parco Tecnologico sono poste a carico della Sogin S.p.A. Non è però chiaro quali siano le relative fonti di finanziamento. Si ritiene indispensabile esplicitare che non saranno reperite dalle bollettazioni a carico degli utenti a scapito dei benefici a favore delle persone residenti e delle imprese operanti nei territori sede di impianti nucleari.



► **EMENDAMENTO 13**

Dopo l'articolo 29 del decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 31 inserire il seguente articolo:

“Art. 29-bis

(Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo n. 31 del 2010)

1. L'articolo 31 del decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 31 è sostituito dal seguente

«Articolo 31

(Campagne di monitoraggio della salute e di informazione)

1. **Il Ministero della Salute promuove un programma di monitoraggio della salute nei territori interessati dalla realizzazione degli impianti e del Parco tecnologico, che sarà avviato dall'Agenzia avvalendosi, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, tramite stipula di un'apposita convenzione, dell'Istituto Superiore della Sanità e prevedendo, nell'ambito di detta convenzione, il coinvolgimento dei rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali interessati.**
2. Il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, promuove un programma per la definizione e la realizzazione di una "Campagna di informazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare", avvalendosi, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, tramite stipula di un'apposita convenzione, dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A e prevedendo, nell'ambito di detta convenzione, il coinvolgimento di un rappresentante dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS), del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare, dell'ISPRA, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), e dell'Area ~~istituzioni, territorio e ambiente~~ dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e del soggetto di particolare competenza di cui al comma 2.
3. **Il programma di cui al comma 1, da approvare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero della Salute, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero dell'economia e finanze, entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo, previa acquisizione del parere della Conferenza Unificata, definisce l'obiettivo, il fabbisogno finanziario, le risorse utilizzabili, le modalità di svolgimento, i destinatari ed i soggetti coinvolti nella realizzazione della campagna di monitoraggio della salute i mezzi e gli strumenti ritenuti più idonei al raggiungimento della massima efficacia dell'iniziativa, da definire nel dettaglio nell'ambito della convenzione di cui al comma 1.**



4. Il programma di cui al comma 2, da approvare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'economia e finanze, entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo, previa acquisizione del parere del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, definisce l'obiettivo, il fabbisogno finanziario, le risorse utilizzabili, il contenuto dei messaggi, i destinatari ed i soggetti coinvolti nella realizzazione della campagna di informazione; la relativa strategia di diffusione, unitamente alle modalità, ai mezzi ed agli strumenti ritenuti più idonei al raggiungimento della massima efficacia della comunicazione, sono definiti da un soggetto di particolare competenza nel settore, individuato nell'ambito della convenzione di cui al comma 1, al quale sono altresì affidate l'ideazione, la programmazione e la realizzazione della campagna medesima.
5. La campagna di informazione di cui al comma 2 e' condotta avvalendosi dei migliori e più moderni mezzi di comunicazione di massa disponibili, come la creazione di un adeguato portale internet di riferimento e approfondimento con modalità di interazione con l'utenza, e ricorrendo altresì al supporto del sistema tecnico-scientifico e industriale nazionale.
6. 4. La campagna di informazione di cui al comma 2 e' avviata entro i 90 giorni successivi all'approvazione di cui al comma 4».

2 Alla rubrica del TITOLO IV e dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 31 dopo le parole «*Campagna di*» sono inserite le parole «*monitoraggio della salute e di*».

MOTIVAZIONI

E' necessario prevedere e impostare da subito, oltre alle attività di comunicazione, delle attività specifiche di monitoraggio sulla salute da svolgere nei territori interessati dal nuovo nucleare, che siano svolte in maniera coordinata fra tutti i soggetti interessati.

OSSERVAZIONI

All'art. 31 per l'informazione e la comunicazione devono essere stabilite risorse certe.



Art. 31

(Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo n. 31 del 2010)

► EMENDAMENTO 14

Dopo la lettera b) inserire la seguente lettera:

“c) All'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311² è abrogato il periodo «*quota pari al 70 per cento degli importi derivanti dall'applicazione dell'aliquota della componente della tariffa elettrica di cui al comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, nonché di una ulteriore*».”.

MOTIVAZIONI

L'emendamento mira a ricostituire il fondo di misure di compensazioni territoriali come originariamente previsto dalla legge n.368 del 2003. il ristoro destinato ai comuni sedi di impianti nucleari è una delle priorità anche della legge n. 99 del 2009.

² TESTO IN VIGORE: “A decorrere dal 1° gennaio 2005 è assicurato un gettito annuo pari a 100 milioni di euro mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota pari al 70 per cento degli importi derivanti dall'applicazione dell'aliquota della componente della tariffa elettrica di cui al comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, nonché di una ulteriore quota che assicuri il predetto gettito a valere sulle entrate derivanti dalla componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, definito ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, sono stabiliti modalità e termini dei versamenti di cui al presente comma”.



OSSERVAZIONI SU PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Agli articoli 3/8/9:

- Per semplificare ed accelerare l'iter, si ritiene opportuno accorpate in unico provvedimento la Strategia nucleare nazionale rispetto ai parametri localizzativi; imponendo la relativa VAS su unico Decreto;
- Si segnala che non appare corretta la preventiva "adozione" del Decreto rispetto alla procedura di VAS. Con la VAS il fattore ambiente deve essere considerato fattore condizionante le scelte strategiche dell'atto. Si tratta di considerare l'ambiente come un elemento di base del provvedimento per cui - ad esempio - il processo partecipativo deve intervenire prima che si consolidi (attraverso l'adozione) il contenuto dell'atto. Si chiede quindi di anticipare la VAS ad una fase antecedente, in linea con le relative disposizioni comunitarie;

